

Cass. Civ., sez. III, ordinanza 12-02-2019, n. 3964.

Interpretazione del contratto e dei negozi giuridici unilaterali- natura del criterio letterale- canoni ermeneutici costituiti dal parametro funzionale e di buona fede.

Precedenti conformi.

Cass.Civ.,sez. lav., 5 aprile 2004, n. 6641;
Cass.Civ.,sez. III, 16 settembre 2004 n.18670;
Cass.Civ., sez. III, 31 marzo 2006 n. 7597;
Cass.Civ., sez. lav., 14 ottobre 2003 n. 15371;
Cass. Civ.,sez. III, 23-10- 2014 n.22513;
Cass. Civ., sez. III, 6- 05-2015 n. 9006;

Commento.

Con l'ordinanza in epigrafe la Suprema Corte ha affrontato la questione concernente l'interpretazione del contratto e dei negozi giuridici unilaterali con particolare riguardo all'esatta perimetrazione del criterio letterale che deve essere necessariamente letto alla luce degli ulteriori canoni ermeneutici costituiti dalla causa in concreto e dalla buona fede.

La Corte evidenzia in primo luogo come l'interpretazione del contratto e degli atti unilaterali sia riservata al giudice di merito le cui valutazioni sono censurabili in sede di legittimità solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale o per vizio di motivazione.

Ne consegue che il sindacato di legittimità non può avere ad oggetto la ricostruzione della volontà delle parti che è rimessa al giudice di merito, bensì l'osservanza da parte di quest'ultimo dei criteri interpretativi contemplati *ex lege* volti alla ricerca della comune volontà delle parti al fine di verificare se sia incorso in vizi di ragionamento o in errore di diritto.

Le regole legali di ermeneutica contrattuale sono fondate su un principio di gerarchia in virtù del quale il primo canone interpretativo è costituito dal criterio letterale in base al quale si richiede una analisi del senso letterale delle parole utilizzate nella disposizione negoziale. Al riguardo è stato chiarito che tale analisi deve avere riguardo all'intera formulazione letterale della disposizione negoziale in ogni sua parte che la compone, e non già di una parte soltanto, dovendo il giudice di merito collegare e raffrontare tra loro frasi e parole al fine di chiarirne il significato.

L'esigenza di non concepire il carattere prioritario dell'elemento letterale in senso assoluto, ma di estendere il campo di indagine anche all'elemento logico si impone in forza dell'espressa finalità di ricerca della comune volontà delle parti e, conseguentemente, dalla previsione di criteri integrativi tra cui quello di interpretazione funzionale ex art. 1369 c.c. e di interpretazione secondo buona fede oggettiva ex art. 1366 c.c.

Il criterio funzionale ex art.1369 c.c., in forza del quale le espressioni che possono avere più sensi devono essere interpretate nel modo più conveniente alla natura e all'oggetto del contratto, consente di individuare il significato del negozio in coerenza con la relativa causa concreta e, dunque, con l'assetto di interessi in concreto perseguito dalle parti.

Il principio di buona fede oggettiva e correttezza nella interpretazione del contratto ex art.1366c.c. è il punto di sutura tra criteri soggettivi volti alla ricerca della reale volontà delle parti e criteri oggettivi fondati su un canone di reciproca lealtà nella condotta delle parti e mira a tutelare l'affidamento che ciascuna parte pone nel significato della dichiarazione dell'altra.

Ne consegue che il canone ermeneutico in questione deve ritenersi funzionale ad escludere il ricorso a significati letterali che siano in contrasto con il principio di tutela dell'affidamento in quanto l'esigenza di lealtà e di solidarietà contrattuale impongono di non suscitare falsi affidamenti, di non speculare su di essi e di non contestare ragionevoli affidamenti ingenerati nella controparte.

Per tali ragioni l'interpretazione letterale deve essere fondata su un raffronto delle diverse parti della disposizione negoziale in quanto tale esigenza deriva non solo dalla natura del canone ermeneutico in questione, ma anche dalla operatività dei criteri integrativi dello stesso nei casi in cui si rendono necessari alla individuazione della comune volontà delle parti.

Sulla scorta di tali principi la Suprema Corte rigetta i ricorsi in cui si asseriva che la qualificazione da parte del giudice di merito della scrittura privata oggetto di contestazione come ricognizione di debito sarebbe stata erronea in quanto preclusa dalla dicitura "dilazione di debito" che avrebbe invece comportato l'operatività della diversa disciplina prevista in materia di contratti per adesione. Viene al riguardo evidenziato che alla stregua dei principi richiamati non è possibile dare vita ad interpretazioni "cavillose" che risultano in contrasto con la ragione pratica dell'accordo negoziale e con il legittimo affidamento serbato dalle parti.



DE IUSTITIA
RIVISTA GIURIDICA

Civile Ord. Sez. 3 Num. 3964 Anno 2019
Presidente: CHIARINI MARIA MARGHERITA
Relatore: SCARANO LUIGI ALESSANDRO
Data pubblicazione: 12/02/2019

Rep.  C.C.

Ud. 21/03/2018

CC

ORDINANZA

sul ricorso 5464-2016 proposto da:

ALLEGRETTI CLAUDIO, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA F.ROSAZZA 32, presso lo studio
dell'avvocato MATTEO MICHELI, che lo rappresenta e
difende unitamente all'avvocato FIORELLA BERTOLI
giusta procura speciale in calce al ricorso;

- **ricorrente** -

contro

LAVATELLI MARCO, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA ELEONORA DUSE 35, presso lo studio dell'avvocato
FRANCESCO PAPPALARDO, che lo rappresenta e difende
giusta procura speciale a margine del controricorso;

- **controricorrente** -

2018

905

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Nonché da:

IMMOBILANDIA SRL , in persona del suo legale rappresentante pro tempore Sig.ra FULVIA SPAGGIARI, domiciliata ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato MARIO PACCOIA giusta procura speciale a margine del controricorso e ricorso incidentale;

- ricorrente incidentale-

contro

ALLEGRETTI CLAUDIO;

- intimato -

avverso la sentenza n. 3538/2015 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 11/09/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/03/2018 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO;

lette le conclusioni scritte del P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. TOMMASO BASILE che ha chiesto il rigetto del ricorso principale;

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza dell'11/9/2015 la Corte d'Appello di Milano ha respinto il gravame interposto dal sig. Claudio Allegretti in relazione alla pronunzia Trib. Pavia 5/2/2013, di accoglimento della domanda (rigettata quella in origine monitoriamente azionata della società Immobiliandia s.r.l.) spiegata dal terzo interventore sig. Marco Lavatelli, di pagamento di somma giusta scrittura privata del 15/7/2006, contenente una <<ricognizione di debito ai sensi dell'art. 1988 c.c.>>.

Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito l'Allegretti propone ora ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo, illustrato da memoria.

Resistono con separati controricorsi il Lavatelli, che ha presentato anche memoria, e la società Immobiliandia s.r.l., che spiega altresì ricorso incidentale sulla base di unico motivo, illustrato da memoria.

Con conclusioni scritte del 13/2/2018 il P.G. presso questa Corte ha chiesto il rigetto del ricorso principale e l'accoglimento di quello incidentale.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con unico motivo il ricorrente in via principale denuncia <<violazione o falsa applicazione>> degli artt. 1988, 1341 c.c., in relazione all'art. 360, 1° co. n. 3, c.p.c.

Si duole che la corte di merito abbia erroneamente qualificato la scrittura privata in oggetto quale <<ricognizione di debito piuttosto che ... contratto per adesione>>, come viceversa <<desumibile dal tenore letterale dell'atto>>, atteso che <<sulla citata scrittura compare la dicitura "Dilazione di debito" e non "ricognizione di debito">>.

Con unico motivo il ricorrente in via incidentale denuncia <<omesso esame>> di fatto decisivo per il giudizio, in riferimento all'art. 360, 1° co. n. 5, c.p.c.

Si duole che la corte di merito abbia erroneamente <<confermato la sentenza di primo grado in ordine alla titolarità del credito azionato in capo al sig. Lavatelli, "ritenendo assorbito ogni altro motivo di appello" ... e così anche la pretesa di Immobiliandia di vedersi riconosciuta quale effettiva titolare del medesimo credito>>.

I motivi di entrambi i ricorsi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono in parte inammissibili e in parte infondati.

Va anzitutto osservato che essi risultano formulati in violazione dell'art. 366, 1° co. n. 6, c.p.c., atteso che i ricorrenti fanno rispettivamente riferimento ad atti e documenti del giudizio di merito [in particolare alla <<scrittura datata 15-7-2006 intitolata "dilazione di pagamento", scritta dal sig. Lavatelli>>, all'<<assegno datato 15-11-2006>>, al <<proprio conto corrente, neppure cointestato ad Allegretti>>, alla <<pretesa creditoria di Immobiliandia>>, all'<<opposto decreto ingiuntivo>>, alla CTU tecnica>> espletata nel 1° grado di giudizio, al <<conto intestato ad Alfredo La Rocca>>, alle mosse <<eccezioni>>, alla sentenza del giudice di prime cure, all'atto di appello, il ricorrente principale; all'<<accordo (doc. 1, fascicolo monitorio) per definire diversi rapporti>>, agli <<assegni bancari con data 16.10.2006 e 30.10.2006 ... tratti sul conto corrente ... acceso presso il Credito artigiano (docc. 3 e 4 - fascicolo monitorio), al <<conto corrente intestato a tale ignoto sig. Alfonso La Rocca>>, al <<ricorso 12.2.2007>>, alla <<comparsa in data 13.9.2007>>, alla <<perizia grafica in data 23.1.2009>>, alle <<osservazioni alla consulenza>>, al proprio atto di intervento volontario, alla sentenza del giudice di prime cure, all'atto di appello, alla <<comparsa depositata in data 6.5.2014>>, al <<giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo avanti il Tribunale di Milano ... conclusosi con la sentenza ... in data 21.5.2010>>, al <<conto corrente n. 70779 presso il Credito Artigiano>>, a <<sette (7) assegni bancari previsti dalla scrittura menzionata>>, alle dichiarazioni del <<teste R. Arioli>>, alla <<stipula dell'accordo *de quo* presso l'ufficio del sig. Lavatelli, in Milano>>, alle dichiarazioni rese dall'Allegretti <<durante le operazioni peritali>>, il ricorrente incidentale] limitandosi a meramente richiamarli, senza invero debitamente (per la parte strettamente d'interesse in questa sede) riprodurli nei rispettivi ricorsi ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie ai fini della relativa individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte Suprema di Cassazione, al fine di renderne possibile

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

l'esame (v., da ultimo, Cass., 16/3/2012, n. 4220), con precisazione (anche) dell'esatta collocazione nel fascicolo d'ufficio o in quello di parte, e se essi siano stati rispettivamente acquisiti o prodotti (anche) in sede di giudizio di legittimità (v. Cass., 23/3/2010, n. 6937; Cass., 12/6/2008, n. 15808; Cass., 25/5/2007, n. 12239, e, da ultimo, Cass., 6/11/2012, n. 19157), la mancanza anche di una sola di tali indicazioni rendendo il ricorso inammissibile (cfr., da ultimo, Cass., Sez. Un., 19/4/2016, n. 7701).

A tale stregua non deducono le formulate censure in modo da renderle chiare ed intelleggibili in base alla lettura dei rispettivi ricorsi, non ponendo questa Corte nella condizione di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il relativo fondamento (v. Cass., 18/4/2006, n. 8932; Cass., 20/1/2006, n. 1108; Cass., 8/11/2005, n. 21659; Cass., 2/8/2005, n. 16132; Cass., 25/2/2004, n. 3803; Cass., 28/10/2002, n. 15177; Cass., 12/5/1998 n. 4777) sulla base delle deduzioni contenute nei medesimi (v. Cass., 24/3/2003, n. 3158; Cass., 25/8/2003, n. 12444; Cass., 1°/2/1995, n. 1161).

Non sono infatti sufficienti affermazioni -come nel caso- apodittiche, non seguite da alcuna dimostrazione (v. Cass., 21/8/1997, n. 7851).

A tale stregua, l'accertamento in fatto e le relative valutazioni operate dalla corte di merito nell'impugnata sentenza rimangono invero non idoneamente censurate dagli odierni ricorrenti.

I requisiti di formazione del ricorso rilevano infatti ai fini della relativa giuridica esistenza e conseguente ammissibilità, assumendo pregiudiziale e prodromica rilevanza ai fini del vaglio della relativa fondatezza nel merito, che in loro difetto rimane invero al giudice imprescindibilmente precluso (cfr. Cass., 6/7/2015, n. 13827; Cass., 18/3/2015, n. 5424; Cass., 12/11/2014, n. 24135; Cass., 18/10/2014, n. 21519; Cass., 30/9/2014, n. 20594; Cass., 19/6/2014, n. 13984; Cass., 20/1/2014, n. 987; Cass., 28/5/2013, n. 13190; Cass., 20/3/2013, n. 6990; Cass., 20/7/2012, n. 12664; Cass., 23/7/2009, n. 17253; Cass., 19/4/2006, n. 9076; Cass., 23/1/2006, n. 1221).

Va per altro verso, quanto al merito, posto in rilievo che come questa Corte ha già avuto modo di affermare l'interpretazione del contratto (e in base al combinato disposto di cui agli artt. 1324, 1362 c.c. ss., all'interpretazione

degli atti unilaterali: v., da ultimo, Cass., 6/5/2015, n. 9006) è riservata al giudice del merito, le cui valutazioni sono censurabili in sede di legittimità solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale o per vizio di motivazione (v. Cass., 22/10/2014, n. 22343; Cass., 21/4/2005, n. 8296).

Diversamente da quanto prospettato dagli odierni ricorrenti, il sindacato di legittimità può avere invero ad oggetto non già la ricostruzione della volontà delle parti bensì solamente l'individuazione dei criteri ermeneutici del processo logico del quale il giudice di merito si sia avvalso per assolvere i compiti a lui riservati, al fine di verificare se sia incorso in vizi del ragionamento o in errore di diritto (v. Cass., 22/10/2014, n. 22343; Cass., 29/7/2004, n. 14495).

Deve porsi altresì in rilievo che, pur non mancando qualche pronuncia di segno diverso (v., Cass., 10/10/2003, n. 15100; Cass., 23/12/1993, n. 12758), risponde ad orientamento consolidato che ai fini della ricerca della comune intenzione dei contraenti il primo e principale strumento è rappresentato dal senso letterale delle parole e delle espressioni utilizzate.

Si è al riguardo peraltro precisato che il rilievo da assegnare alla formulazione letterale va invero verificato alla luce dell'intero contesto contrattuale, le singole clausole dovendo essere considerate in correlazione tra loro procedendosi al relativo coordinamento ai sensi dell'art. 1363 c.c., giacché per senso letterale delle parole va intesa tutta la formulazione letterale della dichiarazione negoziale, in ogni sua parte ed in ogni parola che la compone, e non già in una parte soltanto, quale una singola clausola di un contratto composto di più clausole, dovendo il giudice collegare e raffrontare tra loro frasi e parole al fine di chiarirne il significato (v. Cass., 28/8/2007, n. 828; Cass., 22/12/2005, n. 28479; 16/6/2003, n. 9626).

Va d'altro canto sottolineato che, pur assumendo l'elemento letterale funzione fondamentale nella ricerca della reale o effettiva volontà delle parti, il giudice deve invero a tal fine necessariamente riguardarlo alla stregua degli ulteriori criteri di interpretazione, e in particolare di quelli (quali primari criteri d'interpretazione soggettiva, e non già oggettiva, del contratto: v. Cass., 23/10/2014, n. 22513; Cass., 27/6/2011, n. 14079; Cass., 23/5/2011, n. 11295; Cass., 19/5/2011, n. 10998; con riferimento agli atti unilaterali v.

Cass., 6/5/2015, n. 9006) dell'interpretazione funzionale ex art. 1369 c.c. e dell'interpretazione secondo buona fede o correttezza ex art. 1366 c.c, avendo riguardo allo scopo pratico perseguito dalle parti con la stipulazione del contratto e quindi alla relativa causa concreta (cfr. Cass., 23/5/2011, n. 11295). Il primo di tali criteri (art. 1369 c.c.) consente di accertare il significato dell'accordo in coerenza appunto con la relativa ragione pratica o causa concreta.

L'obbligo di buona fede oggettiva o correttezza ex art. 1366 c.c. quale criterio d'interpretazione del contratto (fondato sull'esigenza definita in dottrina di "solidarietà contrattuale") si specifica in particolare nel significato di lealtà, sostanziandosi nel non suscitare falsi affidamenti e non speculare su di essi, come pure nel non contestare ragionevoli affidamenti comunque ingenerati nella controparte (v. Cass., 6/5/2015, n. 9006; Cass., 23/10/2014, n. 22513; Cass., 25/5/2007, n. 12235; Cass., 20/5/2004, n. 9628).

A tale stregua esso non consente di dare ingresso ad interpretazioni cavillose delle espressioni letterali contenute nelle clausole contrattuali, non rispondenti alle intese raggiunte (v. Cass., 23/5/2011, n. 11295) e deponenti per un significato in contrasto con la ragione pratica o causa concreta dell'accordo negoziale (cfr., con riferimento alla causa concreta del contratto autonomo di garanzia, Cass., Sez. Un., 18/2/2010, n. 3947).

Assume dunque fondamentale rilievo che il contratto venga interpretato avuto riguardo alla sua *ratio*, alla sua ragione pratica, in coerenza con gli interessi che le parti hanno specificamente inteso tutelare mediante la stipulazione contrattuale (v. Cass., 22/11/2016, n. 23701), con convenzionale determinazione della regola volta a disciplinare il rapporto contrattuale (art. 1372 c.c.).

Orbene, i suindicati principi risultano dalla corte di merito invero pienamente osservati nell'impugnata sentenza.

In particolare là dove, dopo aver premesso che possono qualificarsi come contratti per adesione, <<rispetto ai quali sussiste l'esigenza della specifica approvazione scritta delle clausole vessatorie, soltanto quelle strutture negoziali destinate a regolare una serie indefinita di rapporti, mentre non

possono ritenersi tali i contratti predisposti da uno dei due contraenti in previsione e con riferimento ad una singola, specifica vicenda negoziale ed a cui l'altro contraente possa, del tutto legittimamente, richiedere ed apportare le necessarie modifiche dopo averne liberamente apprezzato il contenuto, né, a maggior ragione, quelli in cui il negozio sia stato concluso a seguito e per effetto di trattative svoltesi tra le parti>>, ha osservato che <<nel caso di specie il documento prodotto regola una singola e specifica vicenda patrimoniale intercorrente tra le parti, sebbene il pagamento venga dilazionato nell'arco di 12 mesi, e in aggiunta, la sottoscrizione, a seguito delle parole "per ricevuta ed accettazione", fa presumere la piena coscienza della parte firmataria del contenuto dell'atto>>. Ed è pervenuta a concludere di ritenere <<che titolare del diritto di credito azionato sia il sig. Marco Lavatelli e che, in ragione di quanto documentalmente provato, egli vanti un credito nei confronti dell'appellante, essendo stato accertato in atti l'avvenuto riconoscimento di debito da parte di quest'ultimo>>.

E' d'altro canto appena il caso di sottolineare come giusta principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità in tema di interpretazione del contratto, quella data dal giudice non deve invero essere l'unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma solo una delle possibili e plausibili interpretazioni; sicché, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni (plausibili), non è consentito alla parte che aveva proposto l'interpretazione poi disattesa dal giudice di merito dolersi in sede di legittimità del fatto che sia stata privilegiata l'altra (v. Cass., 2/5/2006, n. 10131; Cass., 25/10/2006, n. 22899).

Quanto al ricorso incidentale, atteso che la figura dell'assorbimento in senso proprio ricorre quando la decisione sulla domanda assorbita diviene superflua, per sopravvenuto difetto di interesse della parte, la quale con la pronuncia sulla domanda assorbente ha conseguito la tutela richiesta nel modo più pieno, mentre è in senso improprio quando la decisione assorbente esclude la necessità o la possibilità di provvedere sulle altre questioni, ovvero comporta un implicito rigetto di altre domande, con la conseguenza che l'assorbimento non comporta un'omissione di pronuncia (se

non in senso formale) in quanto, in realtà, la decisione assorbente permette di ravvisare la decisione implicita (di rigetto oppure di accoglimento) anche sulle questioni assorbite, la cui motivazione è proprio quella dell'assorbimento, per cui, ove si escluda, rispetto ad una certa questione proposta, la correttezza della valutazione di assorbimento, avendo questa costituito l'unica motivazione della decisione assunta, ne risulta il vizio di motivazione del tutto omessa (v. Cass., 12/11/2018, n. 28995; Cass., 27/12/2013, n. 28663), va osservato che nella specie non ricorre invero né l'omessa pronunzia su questione nell'impugnata sentenza espressamente dichiarata assorbita né l'omessa motivazione in argomento, avendo la corte di merito ampiamente motivato in ordine alle ragioni che l'hanno condotta a qualificare la scrittura privata del 15/7/2006 in argomento non già come un contratto per adesione bensì in termini di ricognizione di debito ex art. 1988 c.c.

Vale per altro verso porre in rilievo che, al di là della formale intestazione del motivo, gli odierni ricorrenti in via incidentale in realtà di dolgono dell'asseritamente erronea valutazione delle emergenze probatorie, e in particolare della formulazione della suindicata scrittura privata, nonché di insufficiente od omessa motivazione al di là dei limiti consentiti dalla vigente formulazione dell'art. 360, 1° co. n. 5, c.p.c. (v. Cass., Sez. Un., 7/4/2014, n. 8053), nel caso *ratione temporis* applicabile (cfr. Cass., Sez. Un., 7/4/2014, n. 8053, e, conformemente, Cass., 29/9/2016, n. 19312).

Senza sottacersi che già anteriormente alla modifica di tale articolo giusta principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità il vizio di motivazione si è ravvisato non potersi piegare a far valere la non rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice del merito al diverso convincimento soggettivo della parte, non valendo esso a proporre in particolare un pretesamente migliore e più appagante coordinamento dei molteplici dati acquisiti, atteso che tali aspetti del giudizio, interni all'ambito della discrezionalità di valutazione degli elementi di prova e dell'apprezzamento dei fatti, attengono al libero convincimento del giudice (v. Cass., 9/5/2003, n. 7058).

